

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, NOE', BUZIO e FOSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1969

Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao

ONOREVOLI SENATORI. — Il 4 gennaio 1954 il compianto ministro Vanoni presentava alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 573 (divenuto poi senza modifiche legge 25 maggio 1954, n. 291) allo scopo di « realizzare una più equa ripartizione dell'onere fiscale in ragione del diverso valore e del diverso carattere dei due derivati dalla spremitura di cacao in grani » e cioè del burro di cacao e della polvere di cacao.

La Commissione industria del Senato precisava allo scopo nel suo parere: « Si premette che i grani di cacao importati in Italia, come nelle altre nazioni d'Europa, dall'America centrale e da regioni dell'Africa, vengono sottoposti a lavorazione industriale per realizzare quanto di pregiato e di utile essi contengono. Da tale lavorazione, dopo la torrefazione e la spremitura, si ricava una polpa, che è detta burro di cacao, mentre le bucce, calcolate nel 13 per cento, servono ad usi minori e di bassa utilità e le scorie nel 7 per cento si gettano. Particolarmente pregiato è il burro di cacao, per

la cui esportazione l'industria italiana della spremitura di cacao è in concorrenza con quella di parecchie altre nazioni, fra cui la vicina Svizzera ».

Il parere continuava dicendo: « Le industrie spremitrici diverse da quelle di confezione di paste (inesattamente si è ritenuto che lavoratrici del cacao siano la Motta e la Perugina) trovano assai facile l'esportazione del burro di cacao, ambita, come si è detto, da concorrenti industrie di altre nazioni; meno facile, ed anzi problematica, è l'esportazione della polvere di cacao ».

La stessa relazione Vanoni precisava come « nuovi sistemi industriali di spremitura consentano la completa estrazione del burro contenuto nel cacao in grani e lasciano un quantitativo di polvere del tutto sprovvisto di grasso », un « pannello » che ha un contenuto di burro inferiore all'1 per cento e quindi scadente ed incommerciabile (difatti la polvere di cacao per legge non può essere utilizzata se non ha il 20 per

cento di burro di cacao). Rilevava infatti nel 1954 il relatore al disegno di legge numero 404, senatore Trabucchi, che « è oggi praticamente impossibile l'esportazione di polvere di cacao ».

Del resto è noto che i prezzi internazionali si aggirano per chilogrammi 100 sulle lire 38.000 per il cacao in grani, sulle lire 80.000 per il burro di cacao e sulle lire 5.000 per il residuo di lavorazione di cacao in polvere con contenuto inferiore all'1 per cento di grasso.

Ora, il provvedimento proposto dall'onorevole Vanoni ha avuto tra l'altro il merito di ridurre la sperequazione insita nella natura dell'imposta di consumo erariale sul cacao in grani che viene applicata, come è noto, in modo specifico, senza tenere in alcun conto il valore commerciale dei prodotti soggetti o la loro diversa destinazione industriale.

Si è trattato invero solo di una riduzione della sperequazione in quanto, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 25 maggio 1954, n. 291, l'imposta di consumo corrisposta sul prodotto nazionalizzato tocca il 66,50 per cento del valore per il cacao in grani, il 39,70 per cento per il burro di cacao, il 142,50 per cento per il cacao in polvere con il 20 per cento circa di burro ed il 400 per cento per la polvere magra di cacao.

La legge n. 291 del 25 maggio 1954 ha indubbiamente avuto l'effetto di un volano nell'industria italiana del settore, determinando sviluppi che, mentre da un lato hanno aiutato l'occupazione, la riduzione dei costi di produzione e l'espansione del consumo del cioccolato, migliorando l'alimentazione del nostro Paese, d'altro canto hanno inserito l'Italia nel commercio internazionale di un settore in cui eravamo decisamente tagliati fuori.

Difatti, mentre l'Italia nel 1950 esportava solo 485 tonnellate di burro di cacao contro oltre 21.000 tonnellate dell'Olanda e del Brasile (cioè poco più del 2 per cento di tali nazioni), oggi abbiamo decuplicato l'esportazione toccando il 9 per cento circa delle esportazioni olandesi ed il 23 per cento delle esportazioni del Brasile occupando (sia

pure a grande distanza) il terzo posto nel mondo. Ma è risaputo che l'industria della spremitura del cacao trova il suo equilibrio economico unicamente attraverso la trasformazione di ingenti quantità di cacao in grani ed è particolarmente in questa struttura che si trovano avvantaggiati l'Olanda e il Brasile. Ora, per realizzare tale presupposto incontrovertibile, gli operatori interessati devono poter sviluppare il loro lavoro di trasformazione non solo sul mercato interno, ma anche su quello estero (allegato 1).

Occorre ancora considerare come, per le peculiari caratteristiche economiche del mercato del cacao in grani e dei suoi derivati, le industrie interessate devono necessariamente poter lavorare in osmosi con il mercato internazionale, e ciò per ovviare agli squilibri notevoli che si verificano in relazione ai prezzi della materia prima fra la domanda e l'offerta dei due semilavorati del cacao, burro di cacao, polveri e panelli di cacao.

In caso contrario si potrebbe verificare la formazione di notevoli *stocks* di prodotti invenduti, sia burro di cacao come polveri o panelli, a seconda delle condizioni di mercato e ciò diverrebbe una condizione insostenibile per l'industria produttrice, così come verificatosi prima dell'anno 1954.

Con la legge n. 291 del 25 maggio 1954, si vollero creare appunto le condizioni indispensabili per porre la nostra industria della spremitura del cacao in grani per l'estrazione del burro di cacao in condizioni di operare sul mercato internazionale.

Prima dell'istituzione di detta legge, tutte le industrie italiane che si erano dedicate a questo particolare tipo di lavorazione del cacao, erano miseramente fallite di fronte alla concorrenza internazionale, soprattutto delle industrie olandesi e brasiliane che, favorite da particolari situazioni di privilegio, praticavano e praticano ancora oggi prezzi di assoluta concorrenza.

Grazie a questa legge, a partire dal 1954, lo sviluppo dell'industria spremitrice italiana è stato rapido, tale da portare l'Italia al terzo posto nelle esportazioni mondiali del burro di cacao, dopo l'Olanda e il Brasile,

con un incremento fortissimo anche se pur sempre molto lontano da quello raggiunto da tali paesi (allegato 2).

L'industria italiana ha acquisito numerosi mercati esteri, in virtù della qualità dei suoi prodotti, prima esclusivo appannaggio degli operatori olandesi, e rappresenta oggi in Italia investimenti ed impianti per circa 7-8 miliardi, con occupazione di 1500 dipendenti, un intercambio di circa 30 miliardi annui con l'impiego di un capitale circolante di circa 8 miliardi.

La legge n. 291 del 25 maggio 1954, analizzata da un punto di vista tecnico-fiscale, altro non è se non un provvedimento ispirato ad un criterio di equità fiscale per correggere distorsioni derivanti dall'esistenza di un'imposta specifica sul cacao in grani e sui prodotti derivati.

Dalla lavorazione della fava di cacao derivano due semilavorati: il burro di cacao, prodotto primario di elevato valore commerciale, il pannello e/o polvere di cacao, completamente esausto, di minimo valore commerciale.

La legge n. 291 del 1954 ha permesso agli operatori del settore di importare fave di cacao in temporanea, scaricando una quantità di grani di cacao secondo tassi di conversione universalmente approvati e relativi all'effettiva quantità di burro di cacao prodotto, nazionalizzando il semilavorato, polvere di cacao sgrassata (residuo di lavorazione), assoggettandolo ad una aliquota di imposta ridotta.

Questa diversa tassazione tra polvere nazionalizzata ai sensi della legge n. 291 del 1954 e quella importata in definitiva non costituisce un titolo di particolare vantaggio economico per gli importatori in temporanea.

Infatti, è d'uopo tenere in evidenza che lo operatore nazionale in temporanea, che intende valersi della legge n. 291 del 1954, deve assoggettarsi al gravissimo onere di esportare il totale contenuto di burro di cacao, relativo al cacao in grani importato, e nazionalizzare la polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento.

Tale prodotto in pratica è residuo di lavorazione, per la cui utilizzazione è indi-

spensabile una successiva integrazione di burro di cacao, che deve interamente assolvere l'imposta.

La Commissione economica europea, su rilievi di fonte francese e olandese, nell'aprile del 1967 iniziava l'esame della legge numero 291, ai fini di stabilire la sua conformità al disposto dell'articolo 95 del trattato di Roma che stabilisce che nessuno Stato membro deve applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari.

Il Governo italiano, a norma dell'articolo 169 del trattato di Roma, veniva pertanto invitato a pronunziarsi in merito alle infrazioni contestate.

In sede comunitaria, infatti, si era osservato che, contrariamente al disposto dell'articolo 95 del trattato di Roma, la polvere di cacao importata è assoggettata ad una imposta superiore a quella a cui viene sottoposta la polvere di cacao fabbricata in Italia e ciò in dipendenza della facilitazione della legge 25 maggio 1954, n. 291.

A parte il fatto che appare perlomeno strano che venga sollevato in sede CEE un problema di concorrenza quando mancano i presupposti statistico-economici perchè il problema venga posto (infatti il mercato internazionale è praticamente monopolio dell'Olanda le cui esportazioni toccano circa il 50 per cento dell'esportazione mondiale e che col Brasile è la vera ed unica dominatrice del mercato internazionale), sarebbe comunque interessante esaminare i rilievi formulati in sede CEE proprio dall'Olanda e dalla Francia. Infatti si confrontano in essi oneri fiscali su prodotti eterogenei, in quanto la polvere di cacao di definitiva importazione contiene il 20-26 per cento di burro mentre la polvere cosiddetta magra (il pannello) nazionalizzata ha un contenuto di burro inferiore all'1 per cento; inoltre solo lo spremitore italiano è costretto ad estrarre e ad esportare (in un mercato dominato soprattutto dall'Olanda) Kg. 40 di burro per ogni 100 kg. di fave di cacao importate, per usufruire dell'imposta ridotta.

Assurdo è anche il secondo rilievo, dove la sperequazione lamentata (lire 3.250 per

100 Kg. di cacao in grani importato) deriva dal fatto che l'imposta di lire 25.000 al q.le colpisce anche i 13 kg. di pellicole e bucce che insieme al terriccio costituiscono vere perdite: si legge nella relazione al disegno di legge n. 2377 del 26 luglio 1967, di iniziativa dei senatori De Luca e Trabucchi: « Il cacao in grani subisce una perdita per bucce, pellicole e terriccio, eccetera, superiore al 20 per cento del suo peso ».

Del resto è ben noto che l'imposta erariale grava sul prodotto in ragione delle rese universalmente riconosciute per i semilavorati, dell'80 per cento riferito alla materia prima. Il rilievo non ha quindi effettivo significato fiscale, in quanto l'importazione delle bucce di cacao è assolutamente nulla, e qualora l'operatore nazionale ravvisi un interesse a tale operazione, l'importazione può avvenire in esenzione di imposta sotto controllo doganale.

L'unica opportunità di mantenere l'imposta anche sull'importazione definitiva delle bucce di cacao è dovuta al fatto di eliminare ogni possibile fraudolenta sofisticazione, dovuta all'eventuale impiego di tale sottoprodotto nella polvere di cacao.

Ancora meno fondato è il terzo ed ultimo rilievo, in quanto in materia di temporanea importazione non esistono veri e propri ristorni limitandosi l'operatore, che effettua l'esportazione, a cauzionare i diritti e quindi in effetto a sopportare un onere che lo operatore straniero non ha.

Proprio per questo probabilmente gli Stati che hanno formulato i suindicati rilievi non hanno chiesto l'abrogazione della legge numero 291 ma semplicemente la parità di trattamento fiscale all'operatore straniero limitatamente all'eventuale importazione in Italia di polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento. Risulta poi che attualmente la questione è pendente presso la Commissione CEE.

D'altronde bisogna considerare che proprio la legge n. 291 in questione esplica i suoi benefici effetti non solo a favore della esportazione del burro di cacao, ma anche di quei prodotti che lo contengono, ed in particolare del cioccolato.

Come pure l'esistenza della legge in questione non pregiudica gli interessi degli operatori nazionali, in quanto opera esclusivamente in favore dell'esportazione e non costituisce un privilegio di poche industrie, ma è strumento indispensabile a disposizione di tutte le industrie che operano l'esportazione o che intendono operarla.

In conclusione, si può quindi affermare che la legge 25 maggio 1954, n. 291, ha una sua piena validità economica e giuridica in senso fiscale e che quindi non sono venuti meno gli elementi di ordine economico e di tecnica fiscale che ne hanno determinata la promulgazione.

I rilievi sollevati in sede comunitaria possono quindi essere eliminati modificando semplicemente la legge e non abrogandola come invece è stato proposto (allegato 3).

Se ciò avvenisse, infatti, si provocherebbe la chiusura degli stabilimenti di produzione e come diretta conseguenza il completo controllo da parte delle industrie straniere del nostro mercato dei semilavorati del cacao, indispensabili all'economico ed autonomo sviluppo dell'industria del cioccolato.

Nè si può concordare con quanto affermato nella relazione di presentazione del disegno di legge governativo di abrogazione, per cui la legge n. 291 avrebbe « creato una situazione anomala, permettendo agli spremitori e surrogatieri un vero e proprio *dumping* (primo caso) sul mercato internazionale del burro di cacao o un legale (per la legge n. 291) ma inammissibile privilegio sul mercato interno della polvere ».

A parte l'implicita affermazione fatta proprio dal Governo, ed in contrasto con le finalità dello sviluppo occupazionale, che una abrogazione della legge n. 291 comporterebbe l'arresto della nostra trasformazione di fave di cacao e della nostra esportazione di burro di cacao (lasciando in Europa un incontrastato monopolio all'Olanda) si ritiene doveroso precisare come da un obiettivo esame di un bilancio di costi e ricavi relativo agli operatori nazionali, che agiscono sia fruendo di tale legge per l'esportazione sia procedendo alla vendita limitata al mercato nazionale, sia risultato come il fatto

lamentato non sussista, ma, al contrario, gli operatori che esportano usufruendo della legge n. 291 hanno ricavi inferiori a quelli che operano esclusivamente sul mercato nazionale. Per questo la Commissione industria del Senato esaminando il disegno di legge n. 1532 del 24 aprile 1961 del senatore Lepore (identico a quello governativo ora proposto) espresse parere contrario adducendo i seguenti motivi:

1) la proposta abrogazione della agevolazione di cui alla legge 25 maggio 1954 non appare opportuna mentre è in discussione all'altro ramo del Parlamento la proposta di legge per la riduzione dei gravami fiscali sulla materia prima (cacao in grani);

2) in secondo luogo perchè sono in corso trattative in sede di Comunità economica europea per l'armonizzazione dei trattamenti fiscali relativi al cacao e ad altre materie derivate dallo stesso;

3) infine perchè un'abrogazione totale delle agevolazioni fiscali danneggerebbe non solo le industrie che hanno la spremitura a pressione nel loro ciclo di produzione, ma anche le industrie che sono specializzate esclusivamente nella spremitura a pressione e quelle che si stanno attrezzando anche per la spremitura con altri trattamenti. Conseguentemente, si chiuderebbe la corrente di esportazione dall'Italia verso i paesi della CEE e terzi e si aprirebbe una agevolata importazione in Italia del burro di cacao ottenuto con procedimento diverso dalla spremitura a pressione.

Si può quindi fondatamente concludere che l'abolizione della legge n. 291 non porti alcun vantaggio all'Erario, ma un notevole danno a tutti gli operatori economici.

Invero il settore presenta ulteriori possibilità di sviluppo sia sul piano interno che negli scambi con l'estero a tutto vantaggio dell'occupazione, della bilancia dei pagamenti, dell'espansione dei consumi e di un maggior equilibrio tributario interno ed estero.

Il senatore Trabucchi, sia nella veste di Ministro delle finanze (con disegno di legge n. 3919 del 28 giugno 1962) che come parlamentare insieme al senatore De Luca (con

disegno di legge n. 2377 del 26 luglio 1967), approfondendo il problema avvertiva:

1) come l'Italia consumi una media di 800 grammi di cioccolato *pro capite* contro Kg. 2,80 della Francia, Kg. 4,70 dell'Olanda, Kg. 4,90 della Germania e Kg. 6,10 del Belgio (per citare i soli paesi del MEC);

2) come l'espansione del consumo del cioccolato migliori l'alimentazione del nostro paese e possa tornare « anche a sollievo della critica situazione dei mercati zuccheriero e lattiero che notoriamente trovano difficoltà a collocare remunerativamente i rispettivi prodotti »;

3) che in Italia « l'incidenza dei costi di trasformazione sul prezzo di vendita al dettaglio del cioccolato è del 25 per cento circa e raggiunge i livelli più bassi nei paesi del MEC. Le nostre industrie producono quindi a costi diretti competitivi rispetto a quelli degli altri paesi talchè la maggior parte del cacao lavorato in Italia viene esportato sotto forma di burro di cacao con indubbio profitto della nostra economia ».

È quindi soprattutto la fiscalità del settore che va ristrutturata tenendo conto delle esigenze suindicate e del trattato di Roma.

I motivi specificati che consigliano la ristrutturazione della fiscalità in questo settore, e nel contempo la regolamentazione della importazione temporanea per la integrale spremitura delle fave, sono i seguenti.

1. — Nuove aliquote d'imposta.

L'imposta di consumo sul cacao in grani è, come già detto, una imposta che viene applicata in modo specifico senza tenere in alcun conto il valore commerciale dei prodotti soggetti o la loro diversa destinazione industriale.

È ovvio che tale criterio è valido solo nel caso della totale esportazione dei prodotti derivati dalla materia prima, e qualora i vari prodotti ottenuti si equivalgano nel valore.

D'altro lato, nell'attuale sistema fiscale italiano è impossibile oggi proporre una modifica del regime fiscale che, d'altra par-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te, proprio in materia di cacao in grani e suoi derivati, trattando in sede CEE dei tassi di conversione, si pensa di ricalcare, attuando gli scarichi doganali verso le provenienze di paesi terzi riferendoli a quantità prefissate in luogo del sistema *ad valorem*, in uso in alcuni paesi membri.

Si tratta pertanto di stabilire nuove aliquote d'imposta, che, pur salvaguardando il criterio della imposizione specifica, siano più aderenti alla realtà economica della materia soggetta. Abbiamo visto sopra come le aliquote d'imposta sono oggi oltremodo elevate, ed è indispensabile la revisione di dette fiscalità con la loro diminuzione e con una più equa ripartizione.

Sappiamo anche però bene tutti come l'Erario non possa oggi sacrificare in alcun modo il gettito globale delle imposte, ma con la proposta del presente disegno di legge si possono conciliare gli interessi dello Stato e degli operatori economici, a tutto vantaggio dell'Erario che con l'armonico sviluppo del settore potrà in modo diretto ed indiretto fruire di tutte le altre fiscalità connesse con la redditività.

Infatti, onde permettere all'Erario il recupero dovuto alla diminuzione delle aliquote d'imposta, si propone di elevare l'aliquota IGE sul cacao in grani, modificando il sistema attuale della percezione « a cascata » in quello *una tantum* già in vigore per molti altri prodotti, ottenendo nel contempo una opportuna perequazione fiscale.

2. — IGE una tantum.

Il cacao in grani non è che assai raramente e per minime quantità oggetto di vendita allo stato nazionale, ed è quindi soggetto una volta sola all'applicazione dell'IGE alla sua importazione, in quanto l'industria utilizzatrice è direttamente importatrice del cacao in grani o perlomeno usufruisce della possibilità di acquistare allo stato estero, prima dello sdoganamento dai commercianti.

Solo la piccola industria a carattere artigianale, non potendo ricorrere all'importazione diretta od all'acquisto allo stato este-

ro, viene gravata di una ulteriore IGE a seguito di un nuovo passaggio di vendita, e risulta ovvio come sia ingiusta verso tale categoria di produttori questa sperequazione.

Il prodotto base proveniente dalla lavorazione del cacao in grani, il burro di cacao, non viene utilizzato dal consumatore tale e quale, ma impiegato esclusivamente dall'industria nelle sue lavorazioni.

Ne consegue che il sollevarlo dal tributo dell'IGE, già assolta sulla materia prima da cui deriva, si imponga quale provvedimento di equità nei confronti della piccola e media industria che non sia autosufficiente con impianti propri di spremitura, come le grandi industrie cioccolatiere che conseguentemente non pagano tale tributo.

Lo stesso ragionamento vale per il pannello di cacao che deve pur sempre essere ulteriormente trasformato dalla industria utilizzatrice.

La perdita del tributo per i passaggi di vendita del burro e del pannello di cacao sarebbe per l'Erario irrilevante, mentre ampio sarebbe il gettito con l'elevazione dell'IGE sul cacao in grani, in modo particolare se collegato con la riduzione dell'imposta che porterebbe ad un forte incremento del consumo.

Si creerebbero fra l'altro le basi di una seria perequazione tributaria, eliminando la piaga delle ben note evasioni fiscali che costituiscono una non indifferente concorrenza sleale a danno delle aziende che per la loro struttura e serietà escludono il ricorso all'evasione dell'IGE.

Si verifica inoltre una ben più importante sperequazione fiscale fra l'industria della spremitura nazionale e la concorrenza estera, per quanto si riferisce al tributo dell'IGE sui semilavorati di importazione.

Infatti mentre l'importatore del burro e del pannello paga l'IGE sul solo valore del prodotto finito, l'acquirente del prodotto nazionale deve pagare il tributo sul prodotto finito acquistato ed inoltre la quota già pagata dall'industria produttrice sulla materia prima impiegata, di conseguenza l'onere dell'IGE viene raddoppiato.

Occorre quindi sostituire l'attuale sistema di riscossione dell'IGE sul cacao in grani ed i suoi derivati con l'istituto dell'IGE *una tantum*, da applicarsi sul solo cacao in grani all'atto del suo sdoganamento, così che i derivati dal cacao (burro, pannello, massa di cacao) vengano esentati da ogni ulteriore pagamento di imposta.

I proponenti ritengono che il disegno di legge qui allegato possa risolvere il problema in modo obiettivo, sia con lo stabilire una imposta specifica che gravi in modo differenziato sui prodotti soggetti, con particolare riferimento alla polvere di cacao con contenuto all'1 per cento ed in ottemperanza al disposto del trattato di Roma, concedendo parità di trattamento fiscale alla importazione dei semilavorati, sia con la riduzione delle aliquote e la modifica del sistema di riscossione dell'imposta generale sull'entrata.

Difatti si può ritenere in conclusione che, con il presente disegno di legge, si otterranno i seguenti risultati economico-fiscali:

a) all'Erario non deriverà alcuna perdita.

Infatti, nonostante la riduzione dell'aliquota, il minor gettito viene recuperato con l'elevazione dell'aliquota IGE dal 4 al 10 per cento, e con la modificazione del sistema di esazione in quello di *una tantum*.

Si avrà inoltre, come risultato mediato dell'applicazione dei principi proposti, un incremento nella utilizzazione delle fave di cacao, un'azione di perequazione fiscale e, di conseguenza, l'aumento della produzione dei prodotti derivati con conseguente maggior gettito fiscale diretto ed indiretto;

b) la diminuita imposta rappresenterà un incentivo per gli operatori economici del settore all'estensione delle loro attività e quindi ad un incremento nel campo dell'oc-

cupazione del lavoro, con possibili nuovi investimenti negli impianti di produzione;

c) nel contempo, con l'istituzione del sistema IGE *una tantum* per la materia soggetta, si attua una più equa ripartizione fiscale e si restringe il campo delle possibili evasioni in materia;

d) la modifica della legge 25 maggio 1954, n. 291, in luogo dell'abrogazione, come richiesto dal Consiglio dei ministri, presenta i seguenti vantaggi:

1) eliminazione della distorsione lamentata dalla Comunità economica europea;

2) permette la sopravvivenza di un settore industriale, quale è quello della spremitura, il quale ha trovato proprio in questa legge, la sua possibilità di sopravvivenza, che si trova appunto nella esportazione all'estero dei propri prodotti;

3) non interrompe inoltre la corrente di esportazione del cioccolato, che usufruisce della stessa legge;

4) la sopravvivenza dell'industria della spremitura, che trasforma il 70 per cento del totale delle importazioni di cacao in grani, legata al mantenimento di questa legge, permetterà l'indipendenza economica del settore cioccolatiero, il quale altrimenti sarebbe fatalmente costretto a rifornirsi di semilavorati (burro e polvere di cacao) dai produttori stranieri che potrebbero facilmente imporre un regime di monopolio condizionando l'intero mercato italiano;

5) il mantenimento dell'attuale intercambio con i paesi africani produttori della materia prima, con possibilità del suo aumento in luogo di un suo netto decremento.

Tutto ciò premesso, i proponenti confidano che il Senato voglia dare la sua approvazione al presente disegno di legge.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

IMPORTAZIONI MONDIALI DI CACAO ED ESPORTAZIONI DI BURRO DI CACAO IN TONNELLATE E RISPETTIVI INDICI DI INCREMENTO A PARTIRE DALL'ANNO 1956

ANNO	Importazioni mondiali di cacao in grani	Indice incremento % 1956 = 100	Esportazioni mondiali burro cacao	Cacao in grani relativo a produzione del burro cacao esportato (1)	Indice incremento % 1956 = 100
1956	739.500	100	46.200	115.500	100
1957	814.100	110	55.700	139.250	120
1958	683.500	92	50.800	127.000	110
1959	784.900	106	57.200	143.000	124
1960	891.200	121	70.500	176.250	153
1961	1.010.300	137	74.000	185.000	161
1962	1.035.300	140	86.600	216.500	187
1963	1.037.200	140	82.800	207.000	179
1964	1.046.200	141	83.700	209.250	181
1965	1.235.400	167	111.200	278.000	241
1966	1.180.700	160	122.000	305.000	264
1967	1.105.000	149	118.000	295.000	255

(Statistiche cacao F.A.O.)

(1) I dati indicati si riferiscono esclusivamente alle esportazioni e non comprendono quantitativi di cacao in grani trasformati dalle industrie per fabbisogni nazionali.

ALLEGATO 2

RAFFRONTO DELLE ESPORTAZIONI DI BURRO DI CACAO
FRA ITALIA, OLANDA E BRASILE
1950-1967 (in tonnellate)

ANNO	Export burro di cacao		
	Italia	Olanda	Brasile.
1950	485	11.518	9.843
1951	130	12.740	7.417
1952	103	12.944	4.688
1953	1.680	19.368	10.354
1954	2.405	17.706	4.891
1955	2.252	18.325	6.656
1956	3.042	21.049	12.987
1957	4.531	26.843	16.273
1958	3.558	22.985	15.920
1959	4.236	27.902	18.595
1960	4.865	32.647	22.606
1961	6.673	36.068	14.990
1962	5.847	38.309	16.784
1963	5.486	38.803	14.041
1964	4.563	40.979	10.330
1965	5.400	44.507	17.197
1966	4.963	46.399	21.016
1967	4.372	50.441	18.774

Statistiche Gill & Duffus — Cocoa statistics — 1967.

RILIEVI SOLLEVATI IN SEDE CEE

(Dalla comunicazione di M. Von der Groeben, relativa a: « Admission temporaire et impôt de consommation sur le cacao en Italie »)

1° RILIEVO:

A. En ce qui concerne la poudre de cacao, on aboutit aux conclusions ci-après:

1) poudre de cacao importée:

pour 40 kg. 40 × 312,50	Lire 12.500 —
par kg.	» 312,50

2) poudre de cacao fabriquée en Italie à partir de cacao en fèves, importé en admission temporaire (article 2 ci-dessus):

pour 40 kg. de cacao en poudre 32 kg. sont taxés au taux de 250 Lire/kg.	Lire 8.000 —
par kg.	» 200 —

Cette réduction de la base imposable et du taux de l'impôt pour les poudres de cacao fabriquées en Italie, à partir de fèves importées en admission temporaire, et consommées dans ce pays, aboutit, contrairement aux prescriptions de l'art. 95 du Traité, à faire supporter à la poudre de cacao fabriquée en Italie dans les conditions indiquées.

2° RILIEVO:

B. Le système en question présente, en outre, l'anomalie suivante, toujours dans l'hypothèse où les rapports d'équivalence de l'art. 2 ci-dessus sont retenus:

1) importation définitive de cacao en fèves, non torréfié, pour 100 kg. (cette taxe couvrant la vente des produits fabriqués à partir de ces fèves, soit 40 kg. de beurre de cacao, 40 kg. de poudre de cacao et 13 kg. d'écorces)

Lire 25.000 —

2) importation définitive des produits suivants (en fonction de 100 kg. de fèves):

kg. 40 de beurre de cacao (40 × 312,50)	» 12.500 —
kg. 40 de poudre de cacao (40 × 312,50)	» 12.500 —
kg. 13 d'écorces et pellicules de cacao (13 × 250)	» 3.250 —

Lire 28.250 —

Différence de charge fiscale	» 3.250 —
------------------------------------	-----------

Les produits finis, obtenus en Italie à partir de 100 kg. de cacao en fèves importés, supportent, dans cette hypothèse, une charge fiscale inférieure de Lire 3.250 à celle frappant les produits similaires importés.

Le régime de taxation en question a donc également, dans ce cas, des effets contraires à l'art. 95 du Traité.

3° RILIEVO:

C. La situation indiquée sous B. fait voir, si des fèves de cacao sont importées définitivement et si les produits fabriqués à partir de ces fèves de cacao sont réexportés, qu'il peut y avoir octroi à l'exportation d'une ristourne (Lire 28.250) supérieure à la charge supportée par ces produits à l'intérieur (Lire 25.000) lors de l'importation.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000;

b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.000;

d) burro di cacao: lire 28.000;

e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento: lire 17.000.

L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è abrogato.

Art. 2.

L'imposta sull'entrata per il commercio del cacao in grani e dei prodotti da esso derivati è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

La voce n. 18.02 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è modificata come risulta dalla annessa tabella.

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, è modificato come segue:

« Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di

cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

chilogrammi quaranta di burro di cacao;
chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata ri-
esportazione, alla imposta di consumo corrispondente;

chilogrammi tredici di bucce e pellicole;
chilogrammi sette per perdite, terriccio, semi guasti o calo peso di torrefazione ».

TABELLA

La voce n. 18.02 della tariffa doganale è modificata come segue:

18.02 — Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao (2)

A. — Gusci o bucce, pellicole:

I. — Bucce e pellicole, destinate alla estrazione della teobromina od alla fabbricazione dei surrogati di caffè (3) (4)	esenzione
II. — Polvere di cacao sgrassata, con un contenuto di grassi inferiore all'1% (7) (8)	esenzione
III. — Altri:	
a. — Non macinati	9
b. — Macinati	22

B. — Residui:

I. — Sgrassati, provenienti dalla lavorazione del cacao, destinati alla estrazione della teobromina, nei limiti di un contingente annuo di 10.000 quintali (3) (4)	esenzione
II. — Altri	esenzione

Sono aggiunte le seguenti note (7) e (8):

(7) Da assoggettare all'imposta di consumo cacao nella misura di lire 22.000 il quintale.

(8) Per la polvere destinata ad usi diversi da quelli alimentari sarà concessa l'esenzione dall'imposta di consumo sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.